

REGOLAMENTO (CE) N. 2698/2000 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1488/96 ⁽³⁾, il Consiglio procederà a un riesame del regolamento entro il 30 giugno 1999 e a tal fine la Commissione sottoporrà al Consiglio eventuali modifiche da apportarvi.
- (2) La regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori.
- (3) È importante proseguire ed intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito dalla dichiarazione di Barcellona del 27 novembre 1995.
- (4) I nuovi accordi di associazione euromediterranei iniziano attualmente ad entrare in vigore e la loro preparazione ed applicazione richiede considerevoli azioni di adeguamento da parte dei partner mediterranei. La Comunità dovrebbe sostenere tali azioni.
- (5) Nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo soddisfacente. Tuttavia, attualmente occorre razionalizzare gli iter decisionali per consentire un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria.

(6) La programmazione indicativa dovrebbe pertanto esprimere con maggior chiarezza l'impatto previsto per le operazioni finanziate e pianificate da MEDA nel contesto dei processi di riforma dei partner mediterranei e della realizzazione del partenariato euromediterraneo.

(7) I documenti strategici ed i programmi indicativi nazionali e regionali dovrebbero definire gli obiettivi principali, gli orientamenti e i settori prioritari di intervento dell'assistenza comunitaria.

(8) L'introduzione di piani di finanziamento nazionali e regionali basati sui programmi indicativi facilita la razionalizzazione degli iter decisionali.

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁴⁾, istituisce un quadro giuridico comune a tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁵⁾, si applica a tutti i settori di attività della Comunità, fatte salve le disposizioni delle normative comunitarie relative a settori specifici.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.

(11) La Commissione e la Banca europea per gli investimenti si sono impegnate ad una maggiore collaborazione reciproca nell'attuare operazioni su capitali di rischio e abbuoni di interessi.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 4.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 13.4.1998, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.